

STATUTO

**PEDAGOGIA WALDORF
BOLZANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLZANO BZ 10

Numero REA: BZ - 203777

Codice fiscale: 02765020215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. N. 21.253 e racc. n. 12.522

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

Con l'intento di proseguire l'attività già svolta dall'Associazione per la Pedagogia Waldorf, codice fiscale 94023440210, è costituita la Società cooperativa sociale denominata "**Pedagogia Waldorf Bolzano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.**", anche denominata "**Waldorf BZ**".

Sede della società è nel Comune di Bolzano.

La Cooperativa sociale potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Organo amministrativo potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa sociale ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari culturali ed educativi, di cui all'art. 3, secondo comma, lett. a) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.).

La Cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

L'attività principale promossa dalla Cooperativa sociale è la scuola materna, la scuola primaria e secondaria. Al fine di garantire i motivi ideali che stanno alla base e costituiscono lo scopo della Cooperativa sociale, al collegio dei maestri viene attribuito e garantita piena autonomia in merito a tutte le decisioni di carattere pedagogico, dell'accoglienza dei bambini, della ricerca dei maestri, dei materiali didattici, degli arredi ed in generale tutto ciò che necessita scelte di carattere didattico e pedagogico, fatto salvo concertare con l'organo amministrativo, esclusivamente per le ricadute economiche derivanti da tali attività.

La Cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali riferendosi prevalentemente alle persone svantaggiate di cui dell'art. 3 secondo comma lettera a) della legge Regionale 24/88, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa sociale impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa sociale, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i nuovi istituti disciplinati dal D. Lgs. 276/2003.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e

successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa sociale può operare anche con terzi.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e a Confcooperative Bolzano; ne recepisce in pieno la missione e si impegna ad onorarne codice etico e patto associativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha come oggetto sociale la gestione di servizi socio – culturali, educativi ed in particolare la filiera dell'educazione ispirandosi agli insegnamenti ad ai principi del pensiero e della pedagogia Steiner-Waldorf. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

1. Servizi educativi e socio-educativi; in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative destinate alla istruzione del grado preparatorio (prima infanzia – asilo nido e scuola materna), e del ciclo della scuola dell'obbligo: primario (scuola elementare) e secondario (scuola media), anche con riguardo alla gestione dei servizi socio-educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne l'inclusione sociale;
2. Servizi educativi, di assistenza, sostegno e riabilitazione, nonché azioni di pedagogia curativa, assistenza terapeutica e sostegno a favore di bambini e giovani con disagio psicofisico mediante formule tradizionali e innovative ai sensi della LP13/83;
3. Servizi rivolti ai giovani con l'obiettivo di favorire lo sviluppo psichico, intellettuale, religioso, culturale, sociale e fisico, secondo la filosofia antroposofica;
4. Corsi di creatività e attività di piccolo artigianato e manualità, anche nell'ambito dell'agricoltura biodinamica come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani secondo la filosofia antroposofica;
5. Attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente, sia sui servizi per conto terzi;
6. Attività di sostegno educativo;
7. Attività di animazione socio-culturale verso la famiglia, nonché di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale, con particolare coinvolgimento della struttura educativa, anche attraverso la produzione e commercializzazione - in occasioni di eventi e fiere - di manufatti in legno o altro materiale biodinamico, prodotti attraverso l'attività manuale e creativa di bambini, genitori ed insegnanti;
8. nell'ambito della realizzazione di interventi previsti dal Piano Operativo del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi altra attività finanziata da enti pubblici o privati, la progettazione di interventi formativi e azioni di sistema, indagini sul fabbisogno professionale e formativo, attività segretariale, amministrativa e di rendicontazione, consulenza e progettazione di percorsi formativi, promozione e pubblicizzazione dei progetti formativi, valutazione dei processi nella realizzazione dei progetti, tutoring, coordinamento e monitoraggio;
9. promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà;
10. gestione completa di comunità, scuole, convitti e centri estivi per le vacanze di bambini e giovani;
11. promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico, metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi;
12. Tutte le attività di cui sopra dovranno essere esercitate in accordo con i principi pedagogici e antroposofici riportati negli insegnamenti di Rudolf Steiner.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, ovvero il rilascio di apposita autorizzazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa sociale potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa sociale inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concorrenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi d'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o persone giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori ovvero persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci fruitori ovvero coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.
- c) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.
- d) Soci Sovventori;

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa sociale, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa sociale e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti dell'art. 2522, secondo comma, del codice civile.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa

o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di cooperativa sociale, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- a) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima

successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

1. del capitale sottoscritto;
2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
4. ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa;

Per tutti i rapporti con la cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa sociale.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa sociale senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa sociale ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa sociale;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo
- g) per cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione sia del rapporto sociale che dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 13 (Morte del socio persona fisica e scioglimento o liquidazione della persona giuridica)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che lo rappresenterà di fronte alla cooperativa sociale.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile nei confronti dei successori.

In caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione delle relative azioni avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 36, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge vigenti per le cooperative sociali.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La cooperativa sociale può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, sesto comma, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quota pari a 4.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo che ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 19 punto e).

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- Ciascun socio sovventore ha diritto a un voto in assemblea.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) il Revisore legale dei conti, se nominato.

a) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile;
- b) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Alto Adige".

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Provincia di Bolzano.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre i venti giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'Organo di Controllo o del revisore;
- d) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- e) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001;
- g) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
- h) autorizza ai sensi dell'art. 2364, comma primo, punto n. 5 gli amministratori al compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 32 dello statuto;
- j) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
- n) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi di cui alle lettere j) ed l) dell'art. 23 e negli altri casi previsti dalla legge.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative Bolzano alla quale la Cooperativa sociale è aderente.

Lo svolgimento dell'Assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento sociale approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 26 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua possibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Spetta, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa si rivolge;
- g) conferire procure, sia generali, purché per affari determinati, che speciali.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o sms, in modo che gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il socio più diligente convoca con urgenza l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33 (Organo di Controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477c.c.

L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di s.p.a..

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità ed la revisione legale dei conti deve essere, invece, devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis c.c..

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche unipersonale.

d) IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 34 (La revisione legale dei conti)

Il revisore legale dei conti, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, spetta a un revisore o a una società di revisione o ad altri soggetti abilitati dalla legge, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che decida di attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti previsti dalla legge. In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 35 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore **25,00 €** (venticinque/00) ed entro il limite massimo stabilito dalla legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 36 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- b) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;
- c) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 36 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa sociale anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa sociale, dei soci e della comunità territoriale.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. L'Organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 e art. 43 legge regionale 5/2008 e successive modifiche, nella misura prevista dalle leggi medesime;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

In nessun caso la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.

Art. 37 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma e da predisporre a cura dell'organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'Organo di Controllo, o nei loro confronti

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 40 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più liquidatori

stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa sociale ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici. Nel Regolamento del collegio dei maestri saranno disciplinate le competenze e le funzioni dello stesso, che saranno preordinate a tutto ciò che necessita scelte di carattere didattico e pedagogico.

Art. 44 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO SCOMAZZONI ALBERTO
F.TO MORETTI UMBERTO
F.TO SARACINO FRANCESCO
F.TO CACCIA MILENA
F.TO PETRUZZO ANTONIO
F.TO MANTOVANI ANDREA
F.TO GAMPER MONICA
F.TO CRISTINELLI ROMINA
F.TO MODENA FRANCO
F.TO DURANTE VERONICA
L.S. LUCA BARCHI